

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/01/1999  
*Modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale nr.:*  
*23 del 19/04/2007 - 13 del 19/03/2010 - 53 del 30/09/2010 - 16 del 28/03/2014 e 28 del 24/04/2014*

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

# INDICE

## ***Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI***

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 – Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 – Agevolazioni tributarie
- Articolo 5 – Aliquote e tariffe

## ***Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE***

### **Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Articolo 6 – Forma di gestione
- Articolo 7 – Il funzionamento responsabile del tributo

### **Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI**

- Articolo 8 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 – Attività di controllo
- Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 – Rapporti con il contribuente
- Articolo 12 – Diritto di interpello

### **Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

- Articolo 13 – Avviso di accertamento
- Articolo 14 – Notificazione a mezzo posta

### **Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Articolo 15 – Contenzioso
- Articolo 16 – L'autotutela
- Articolo 17 – Accertamento con adesione

## ***Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI***

- Articolo 18 – Riscossione
- Articolo 18 bis – Spese di notifica per accertamenti tributari
- Articolo 19 – Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 20 – Rimborsi
- Articolo 21 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 21 bis – Determinazione dell'entità degli interessi tributari

## ***Titolo IV - SANZIONI***

- Articolo 22 – I criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Articolo 23 – Cause di non punibilità
- Articolo 24 – Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

## ***Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE***

- Articolo 25 –Norme finali
- Articolo 26 –Disposizioni transitorie

## ***Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Articolo 1 – Definizioni**

- .1 Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la qualificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
  - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
  - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
  - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
  - f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
  - g) per "responsabile del servizio", il funzionario cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione – PEG ovvero Programma Risorse ed Obiettivi – PRO, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
  - h) per "tributo", l'imposta, tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, non particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3 – Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, quanto istituito, comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **Articolo 4 – Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle

ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti lo prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

#### **Articolo 5 – Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

### ***Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE***

#### **Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6 – Forma di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24-25-26-28 della legge 8 giugno 1990 n.142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22 c.3 lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lettera e), della legge 8 giugno 1990 n.142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Settore finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma 1 della legge 24 dicembre 1994 n.724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

## **Articolo 7 – Il funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
  - i) esprime il parere di regolarità tecnica su proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie di competenza.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionamento medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

## **Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 8 – Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontante del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediate successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

### **Articolo 9 - Attività di controllo**

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

#### **Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario mensilmente. La responsabilità di eventuali danni patrimoniali derivanti dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione saranno posti a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Articolo 11 - Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

#### **Articolo 12 - Diritto di interpello**

1. Con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si disciplinano le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale.

Le presenti norme valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente da inoltrare o inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209.

2. L'istanza di interpello. - Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1), con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato e prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Cioè presupposti fondamentali dell'interpello sono:

- Riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali;
- Carattere preventivo dell'interpello;
- Obiettive condizioni di incertezza.

La ricorrenza congiunta delle suesposte condizioni rileva ai fini dell'ammissibilità dell'interpello e più precisamente della esplicazione degli effetti previsti dall'art.6 del regolamento.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori generali o speciali del contribuente, con procura formalmente conferita).

Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, oppure a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non

produce gli effetti di cui all'articolo 6.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative

Il contribuente, come sopra detto, dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere e produrre gli effetti di cui all'articolo 6.

3. Presentazione. - L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune di Tredozio, nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

Dalla data di assunzione al protocollo del Comune, nel caso di consegna diretta, o dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata, nel caso di spedizione, decorrono i giorni entro cui il Comune deve rendere una risposta scritta e motivata.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensioni di termini di prescrizione. L'istanza di interpello non può essere usata per interrompere o posticipare o rinviare termini di pagamento o altri adempimenti periodici.

4. Requisiti. - L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante (nome e cognome o denominazione sociale, residenza o domicilio fiscale e codice fiscale);
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante, o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

All'istanza è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione pubblica, rilevante ai fini della individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

In presenza di una delle richiamate cause di inammissibilità, l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e in particolare l'eventuale silenzio osservato dal Comune nei 120 giorni alla sua proposizione non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente.

L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare nonché l'indicazione di eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000 n.212 .

5. Adempimenti del Comune. - Il Funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine stabilito per la risposta.

La risposta, scritta e motivata, è formulata del Funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti forniti dall'istante entro 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello o dalla data in ricezione della documentazione integrativa di cui al punto 1 del presente articolo. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.

Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo il Funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione comunale può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione tempestivamente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e disponibile presso i

singoli Uffici impositori o nel sito internet del Comune ([www.comune.tredozio.fc.it](http://www.comune.tredozio.fc.it)).

6. Efficacia delle risposte fornite dal Comune. - La risposta fornita dal Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della risposta interpretativa da parte del Comune e sempreché non intervengano modifiche legislative specifiche sulla materia, da verificarsi, comunque sempre a cura del contribuente medesimo.

Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine dei 120 giorni previsti, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli gli atti amministrativi, anche a carattere impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, o della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso come indicato nel comma precedente.

In caso di risposta fornita oltre il termine dei 120 giorni su istanza ammissibile non recante l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, l'Amministrazione recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi senza la irrogazioni di sanzioni.

In caso di nuova soluzione interpretativa in rettifica (per errore) a risposta ad interpello completo di quanto previsto dal precedente art.4 comma 2, se il contribuente si sia già uniformato alla soluzione interpretativa comunicatagli, nulla può essergli contestato per il passato ed eventuali atti amministrativi emanati in difformità della prima risposta sono nulli. Nel caso, invece, in cui il contribuente non si sia ancora uniformato alla soluzione interpretativa comunicatagli con la prima risposta l'Amministrazione è legittimata a recuperare, in base ai principi affermati nella rettifica, le imposte eventualmente dovute in precedenza ed i relativi interessi, senza la irrogazioni di sanzioni.

In caso di nuova soluzione interpretativa in rettifica (per errore) a risposta ad interpello, in cui però il contribuente aveva ommesso di specificare in modo chiaro il comportamento o la soluzione interpretativa che intendeva adottare, l'Amministrazione Comunale recupera il tributo e gli interessi, sia pure senza irrogazione di sanzioni, anche ove il contribuente abbia già posto in essere il comportamento o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Si sottolinea come successive variazioni normative (regolamentari, nazionali o comunitarie) che chiariscano o superino i dubbi interpretativi che avevano reso necessario il ricorso all'interpello, obblighino il contribuente ad adeguarsi alla legge indipendentemente dalla risposta precedentemente fornita dall'Amministrazione.

### **Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 13 - Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso d'accertamento e liquidazione, il Comune:
  - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, se la legge non dispone termini di decadenza maggiori.
3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.



#### **Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta o PEC**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno di plico sigillato, oppure mediante Posta Elettronica Certificata. In tal caso la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella casella di PEC del destinatario. Questo momento risulta dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificatore dal gestore di pec del destinatario.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

#### **Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

##### **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina della autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Previa deliberazione della Giunta Comunale di costituzione in giudizio, al funzionario responsabile dei singoli tributi comunali sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso compresi poteri ispettivi ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio di cui al comma 2, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
4. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

##### **Articolo 16 - L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il Sindaco individua altro funzionario per la gestione del potere di annullamento o di revoca.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame delle giurisprudenze formatesi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **Articolo 17 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, si fa ricorso al regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n.218, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

### ***Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI***

#### **Articolo 18 - Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n.639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973 n.602, modificato con D.P.R. 28/1/1988 n. 43.
4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52 comma 5 lett.B) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1919 n.639.
5. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giudico per la riscossione.
6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli sessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede, anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

#### **Articolo 18 bis – Spese di notifica per accertamenti tributari**

1. E' determinato in Euro 5,10 l'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, da aggiornarsi al variare delle tariffe postali.

### **Articolo 19 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
3. Il numero delle rate di cui al comma 1 può essere aumentato qualora l'importo di ogni singola rata sia superiore ad € 300,00.

### **Articolo 20 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo; tale termine si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16 comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.”
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso per il medesimo tributo oggetto di richiesta di rimborso. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

### **Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nella legge n.296 del 2006. Non si procede all'emissione di atti d'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni e interessi non sia superiore a € 12,00 con riferimento a ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, anche se costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, per i seguenti tributi locali non sono dovuti i versamenti volontari se l'importo annuo complessivo da versare, riferito al debitore, è singolarmente inferiore ai seguenti importi:
  - € 2,00 per l'imposta municipale propria (IMU) calcolata su base annua cioè, in specifico: se l'importo dell'acconto è inferiore a € 2,00 mentre l'intero importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto;
  - € 2,00 per la Tassa sui Rifiuti (Tarsu, Tares, Tari)
  - € 2,00 per la TASI – Tributo sui servizi indivisibili dei Comuni
  - € 1,00 per Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
  - € 1,00 per Imposta Comunale sulla Pubblicità;
  - € 1,00 per Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di € 12,00 annui.

#### **Articolo 21 bis- Determinazione dell'entità degli interessi tributari**

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. La misura e le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007.

### ***Titolo IV - SANZIONI***

#### **Articolo 22 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni**

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, sono stati approvati con deliberazione consiliare n.36 del 03/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.
2. Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per integrare quanto previsto in materia di **ravvedimento operoso**.
3. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) a due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);
  - b) ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, diverse da quelle del punto a), anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettere b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza). Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.
4. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili, incertezza della normativa, .....

#### **Articolo 23 - Cause di non punibilità**

1. Ai sensi dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

#### **Articolo 24 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni**

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e dev'essere notificato, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del D.lgs 472/97.

## ***Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE***

### **Articolo 25 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolarmente non compatibile con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 26 - Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Le norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.